

ANALISI

Dopo le correzioni bisogna fare gli arbitri

UN ANNO PER L'ATTUAZIONE

Per attuare le nuove procedure va formata una professionalità che in Italia non ha tradizione
di **Carlo Dell'Aringa**

Le modifiche introdotte dalla Commissione lavoro della Camera in materia di arbitrato non sono di poco conto. Si tratta di modifiche sostanziali che vanno sicuramente incontro alle osservazioni e alle richieste formulate dal capo dello stato.

La ben nota clausola compromissoria è ora possibile solo dopo il periodo di prova (o, se non previsto, dopo trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto). Era questo uno dei punti del provvedimento legislativo (il «collegato») che aveva ricevuto le critiche più severe. Come si fa - si è detto - a pretendere che il lavoratore si senta libero di decidere, all'atto dell'assunzione, una cosa così importante e delicata come è la scelta di sostituire il giudice con l'arbitro in caso di controversia con l'azienda? Non c'è il rischio - si sostiene con qualche fondamento - di indebolire ulteriormente la parte già per sua natura «debole» del rapporto di lavoro?

Ora la modifica proposta mette in buona misura le cose a posto, anche se rimane qualche dubbio che la posizione di debolezza del lavoratore non scompaia del tutto trascorso un mese dall'assunzione, soprattutto in quelle aziende dove la mancata presenza sindacale rende il lavoratore più esposto al rischio di subire la iniziativa del datore di lavoro.

Proprio per questo va accolta con molto favore il suggerimento di escludere dalla clausola compromissoria la materia della risoluzione del contratto di lavoro, cioè il licenziamento. Questo è un altro segnale forte che la maggioranza ha dato al Parlamento, per tener conto non solo delle opposizioni più radica-

te al provvedimento, ma anche di un preciso avviso formulato recentemente dalle parti sociali (peraltro non firmato dalla Cgil).

Inoltre è stato ridotto il perimetro delle materie ammesse all'arbitrato di equità, laddove si suggerisce che il lodo avvenga nel rispetto non solo dei principi generali dell'ordinamento (come recita il «collegato»), ma anche dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Una aggiunta importante che amplia la possibilità di impugnare il lodo stesso, a garanzia del lavoratore.

Infine si suggerisce di inserire un ulteriore «paletto» al potere del Ministro del Lavoro di avere comunque la parola finale, quando passati i dodici mesi, le parti sociali non si mettono d'accordo su un avviso comune. Nella versione suggerita dagli emendamenti della Commissione, trascorsi i 12 mesi, si prevedono ulteriori 6 mesi per cercare un accordo e, anche in caso di fallimento di questa estensione dei tempi, il ministro del Lavoro implementa le disposizioni in via sperimentale (tenendo comunque conto delle risultanze del negoziato tra le parti).

Anche i critici più radicali del contenuto del «collegato» su questo tema, non potranno non riconoscere i passi in avanti che vengono suggeriti ed è ragionevole aspettarsi non più una ulteriore bocciatura ma un giudizio articolato che lasci spazio al confronto e al dialogo.

Non vi è dubbio che alcuni tenderanno a vedere «il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto» e avranno modo di mantenere delle riserve su vari punti, come il fatto che sia sopravvissuta una clausola compromissoria ancora potenzialmente pericolosa, che i confini dell'arbitrato di equità siano ancora troppo estesi e che dovrebbero essere ridotti a materie puramente contrattuali, che il potere di surrogare del ministro del Lavoro è ancora troppo ampio e che più autonomia e potere decisionale dovrebbe essere riser-

vato alle parti sociali.

Ma il più è fatto. Rimane il tempo per un costruttivo confronto in sede parlamentare e rimane più di un anno di tempo per le parti sociali per trovare un accordo. La strada dell'arbitrato è aperta e si tratta di una riforma importante per decongestionare l'attività dei tribunali e ridurre i tempi delle cause di lavoro. Un obiettivo - questo - fondamentale per dare più efficienza al mercato del lavoro, per ridurre i costi delle imprese e dare qualche certezza in più ai lavoratori.

Il tempo va anche utilizzato per creare un contesto utile ad un efficace implementazione della riforma. In primo luogo oltre all'arbitrato occorre fare gli "arbitri", cioè costruire una professione che va coltivata e formata in un paese come il nostro in cui la tradizione manca e la prassi va costruita. La realizzazione delle nuove norme richiede anche questo e non si può pensare, come spesso succede, che fare una legge sia sufficiente per fare una riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

